

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 1952

(44ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

I N D I C E

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Scuola per infermiere e infermieri generici »
(N. 2380):

PRESIDENTE	Pag.	350
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	345, 347, 350, 352	
DE BOSIO, <i>relatore</i>	345, 346, 347, 349, 350, 351, 352	
CORTESE	346, 348, 349, 351	
BOCCASSI	347, 349, 350	
BENEDETTI Luigi	347, 350, 351	
ZUGARO DE MATTEIS	347	
SAMEK LODOVICI	348, 350, 351, 352	
MAGLI	349	
TRAINA	349	
PAZZAGLI, <i>relatore</i>	349, 352	
MARCHINI CAMIA	352	

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, Damaggio, De Bosio, Macrelli, Magli, Marchini Camia, Pazzagli, Pieraccini, Ra-

naldi, Samek Lodovici, Santonastaso, Sessa, Silvestrini, Traina, Zanardi, Zugaro De Matteis.

Interviene altresì, per il Governo, l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, senatore Spallicci.

BOCCASSI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Scuole per infermiere e infermieri generici » (Numero 2380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Scuole per infermiere e infermieri generici ». Come la Commissione ricorderà, nell'ultima riunione non fu terminato l'esame dell'articolo 8, di cui restano da approvare la lettera f) e l'ultimo comma.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo propone di sopprimere la lettera f) che potrebbe ingenerare confusione, nel senso che, così come è formulata, sembra ammettere il segretario tra i componenti della Commissione, e di sostituirla con un comma già sancito nel decreto legislativo del 1938, che suona testualmente così: « Funziona da segretario un funzionario di gruppo A della locale Prefettura ».

DE BOSIO, *relatore*. Sono favorevole alla approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo sulla lettera f). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

44ª RIUNIONE (18 dicembre 1952)

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 8, di cui do lettura:

« Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Prefetto della provincia, sede di esame, e sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'intero testo dell'articolo 8, che, in seguito ai vari emendamenti approvati, risulta definitivamente così formulato:

Art. 8.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola da essi frequentata o uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal Prefetto.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita da:

a) il medico provinciale - Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della provincia;

c) un sovrintendente o direttore sanitario di ospedale;

d) un primario ospedaliero di ruolo o chi ne fa le veci incaricato della direzione sanitaria, ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorità sanitaria militare territoriale;

e) una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata;

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A della locale prefettura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Prefetto della provincia, sede di esame, e sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 9. Ne do lettura:

« Ai candidati che superano gli esami viene rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal numero 210, lettera b) della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, modificato con legge 14 marzo 1952, n. 128.

« Tale certificato abilita all'esercizio delle mansioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, entro i limiti indicati dallo stesso articolo ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 10. Ne do lettura:

« L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi da prelevarsi dal fondo di lire 50 milioni che, a cominciare dall'esercizio 1951-52, sarà stanziato sotto detta voce in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro " Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri " diminuendosi della somma di lire 25.000.000 ciascuno gli stanziamenti dei capitoli n. 273, articolo 2 e n. 287 articolo 1 dello stesso stato di previsione.

« Le somme disponibili alla fine dell'esercizio finanziario sullo stanziamento previsto nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi ».

CORTESE. Faccio osservare che, dato il tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge ad oggi, lo stanziamento concernente l'esercizio 1951-52 è ormai esaurito. Sarebbe quindi opportuno emendare l'articolo sostituendo alle parole « esercizio finanziario 1951-52 » le altre « esercizio finanziario 1952-53 ».

DE BOSIO, *relatore*. I relatori non hanno nulla in contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cortese, tendente a sostituire alle parole: « esercizio finan-

ziario 1951-52 » le altre: « esercizio finanziario 1952-53 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Commissione si riserva, in sede di coordinamento, di indicare i capitoli corrispondenti allo stanziamento per l'esercizio finanziario 1952-53.

BOCCASSI. In considerazione di una legislazione ospedaliera che riposi sopra i dettami della Costituzione e che non sia semplicemente una legislazione burocratica, ma si preoccupi effettivamente di fissare le norme rispondenti allo spirito della nostra Carta costituzionale, a me pare che, per quanto riguarda il finanziamento degli ospedali come per tutto ciò che concerne l'assistenza, e quindi, indirettamente, anche queste scuole. L'articolo 10 dovrebbe essere modificato là dove dice che « L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle scuole ». Precisamente io proporrei di sostituire la parola « può » con la parola « deve », perchè mi sembra doveroso e logico che l'Alto Commissariato sia obbligato a concorrere, in conformità, come ho detto, alla Costituzione, al finanziamento delle scuole.

BENEDETTI LUIGI. Non posso essere d'accordo con la proposta del senatore Boccassi in quanto, stabilendo che l'Alto Commissariato è obbligato a concorrere al finanziamento creiamo, dal punto di vista del bilancio, una situazione molto incerta. Infatti oggi non sappiamo quanti ospedali domanderanno l'istituzione della scuola; potrebbero richiederla tutti gli ospedali d'Italia, e lo Stato sarebbe costretto a finanziarle tutte. Come possiamo allora preventivare una cifra, se non sappiamo quante potranno essere le domande? Viceversa, disponendo che le spese sono a carico dell'Amministrazione ospedaliera e che solo in situazioni particolari lo Stato può concorrere al finanziamento, noi mettiamo l'Alto Commissariato in condizioni di poter intervenire con i fondi a sua disposizione.

BOCCASSI. « Può concorrere » significa che, anche in quelle situazioni particolari, se vuole, lo Stato può non concorrere: gli è concessa cioè una facoltà discrezionale!

BENEDETTI LUIGI. È per questo che viene fissato un fondo di 50 milioni.

ZUGARO DE MATTEIS. Faccio rilevare che, se vogliamo fissare la obbligatorietà dell'intervento finanziario, dobbiamo necessariamente elevare adeguatamente lo stanziamento ed allora il disegno di legge ritornerebbe alla Commissione finanze e tesoro. Anche questo motivo mi induce ad essere favorevole alla facoltà e non all'obbligo del concorso dello Stato.

BOCCASSI. Non sono d'accordo: qui si tratta di concorso dello Stato, e non c'è alcun bisogno di elevare lo stanziamento. Pertanto è sufficiente sanzionare l'obbligo anziché la facoltà di concorrere.

DE BOSIO, *relatore*. I relatori sono contrari.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento presentato da parte del senatore Boccassi sull'articolo 10, tendente a sostituire nel primo comma dell'articolo 10 la parola « può » con la parola « deve ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, con l'emendamento del senatore Cortese. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

NORME TRANSITORIE.

Art. 11.

Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire nel primo anno del loro funzionamento, e per una volta soltanto, un corso di mesi sei al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6 lettera b), si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto un tirocinio pratico nell'arte di infermiere generico presso pub-

blici ospedali civili o militari o cliniche universitarie per almeno quattro anni;

b) abbiano frequentato i corsi per infermieri delle Forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali;

c) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali;

d) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 34, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

e) siano in possesso del diploma d'infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana.

Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda in carta legale e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopra indicate condizioni, anche tutti gli altri documenti indicati dall'articolo 6.

CORTESE. Faccio notare che, col testo dell'articolo 11 quale ci viene presentato, non verrebbero ammessi al corso gli infermieri generici che già esercitano la funzione di infermieri generici, senza averne il diploma, presso Istituti di cura privati. Infatti nell'articolo si fa cenno soltanto ai pubblici ospedali civili o militari e alle cliniche universitarie. Io propongo invece che siano ammessi al corso anche gli infermieri che hanno prestato servizio presso Istituti privati per tre o quattro anni.

Faccio inoltre notare che un corso di sei mesi è molto lungo, che tali corsi sono frequentati per lo più da persone anziane e che spesso le cliniche private sono lontane dalle città. Ricordo che questi infermieri presso cliniche private hanno già presentato domanda perchè istituissero delle scuole presso istituti di cura privati, ma il loro desiderio non è stato accolto. Orbene, io proporrei che fossero ammessi agli esami, *una tantum*, con una norma transitoria e cioè che alla prova teorica seguisse una prova pratica presso un ospedale per 8 o 15 giorni, periodo che può essere accettato, sia dal personale, che può usufruire dei giorni di ferie, sia dalle cliniche, che non si vedrebbero private dell'opera di infermieri pratici per un lungo periodo di tempo.

In altri termini, poichè le prove teoriche verteranno sul modo di procedere alle allac-

ciature, di somministrare medicinali, di prendere la temperatura, ecc., coloro che hanno superato le prove teoriche dovrebbero dimostrare di saper disimpegnare praticamente queste mansioni. Io penso che una frequenza di 15 giorni nella scuola possa essere sufficiente per provare la loro abilità. Ritengo anzi che questo sistema possa valere per tutti gli infermieri, di qualsiasi provenienza, eliminando così quel corso di sei mesi che rappresenta un notevole peso, economico per gli ospedali.

Faccio dunque la proposta che sia tolta la frequenza della scuola per 6 mesi e che viceversa venga fatto un esame teorico seguito da una prova pratica, e che il diploma sia dato alla fine di essa.

SAMEK LODOVICI. Non credo di poter aderire alla proposta del senatore Cortese per quanto mi renda perfettamente conto che con tale proposta egli vuole andare incontro ai desideri della vasta e meritoria categoria di coloro i quali già da anni prestano servizio di fatto come infermieri, sia presso case di cura, sia presso ospedali. Con la proposta del senatore Cortese permetteremmo a queste persone di convalidare una preparazione, che si presume già avvenuta, mediante un esame. A me sembra però che l'intento del legislatore sia quello di perfezionare la preparazione di queste categorie, con un corso, anche teorico, sufficientemente prolungato per dare e richiamare quelle cognizioni teoriche elementari che sono la base indispensabile per un corretto esercizio della professione di infermiere. La stessa dizione dell'articolo dimostra che il legislatore desidera che usufruiscano di questo corso persone che hanno anche superato degli esami. Ad esempio, i diplomati di corsi per infermieri delle Forze armate, e perfino le stesse infermiere diplomate della Croce Rossa e gli infermieri provveduti di diploma conseguito presso ospedali coloniali. Evidentemente è desiderio del legislatore che non si prescindano dalla frequenza di un corso regolare di studi, sia pure accelerato. Si può eventualmente prendere in considerazione l'opportunità di ridurre il corso ad un periodo minore, ma, a mio modesto parere, non si può spingere la concessione fino al punto di sopprimerlo e sostituirlo con un esame teorico cui seguirebbe una valutazione di capacità pratica anche

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

44ª RIUNIONE (18 dicembre 1952)

perchè accadrebbe che difficilmente, dopo che una persona fosse stata giudicata idonea agli esami teorici, gli si potrebbe negare il rilascio dell'attestato di idoneità totale. Quindi respingere la proposta Cortese.

MAGLI. Sono d'accordo col senatore Samek in quanto due o tre mesi non cambiano la situazione. Sei mesi sono sufficienti e necessari, quindi propongo di mantenerli.

BOCCASSI. Sono d'accordo col senatore Cortese nel dare la possibilità alle categorie infermieri delle case private di sostenere gli esami. Avendo prestato servizio adeguato come quelli degli ospedali civili, essi debbono avere questa possibilità e non sarebbe umano negarla.

CORTESE. Faccio presente che la frequenza di sei mesi in una scuola, per gente anziana che ha famiglia, è un peso economico non indifferente. Il senatore Samek ha ammesso che il corso potrebbe essere abbreviato, ma io credo sia più utile ammettere gli infermieri al corso pratico dopo che abbiano dimostrato almeno teoricamente di sapere fare una medicazione o una iniezione.

Richiamo poi ancora l'attenzione dei colleghi sul fatto del peso economico, come ho già detto, che sopporterebbero questi infermieri lontani dal loro domicilio per lungo tempo. Le scuole le possono frequentare i giovani prima di diventare infermieri, ma queste persone sono già infermieri. Insisto quindi perchè la Commissione accolga il mio punto di vista.

TRAINA. Faccio rilevare che ammettere anche coloro che sono infermieri di fatto presso cliniche private, significa fare entrare dalla finestra coloro che non poterono entrare dalla porta.

DE BOSIO, *relatore*. Coerentemente a quanto già dichiarato in sede di discussione generale, desidero, a nome anche del collega relatore, far presente che viene accettato il principio di ammettere agli esami per infermieri generici patentati anche gli infermieri che abbiano prestato servizio presso istituti privati di cura. All'uopo i relatori hanno predisposto un emendamento, che si riservano di proporre alla voce *f*) dell'articolo 11. L'emendamento è stato così formulato: «Abbiano compiuto per almeno quattro anni un tirocinio pratico

nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di cura di idonea attrezzatura sanitaria e come tale riconosciuti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica».

In sede di discussione delle varie lettere dell'articolo 11 tratteremo l'argomento. Ho voluto fare questa dichiarazione per assicurare i senatori Cortese e Boccassi intorno alla questione di massima.

PAZZAGLI, *relatore*. Per quanto mi renda conto dei motivi che hanno indotto il senatore Cortese a presentare la sua proposta, per quanto il decreto n. 1310 dia agli infermieri generici delle mansioni modeste, tuttavia si presuppone da essi una preparazione culturale senza la quale non si può ammettere che una persona faccia l'infermiere.

Pertanto, a mio parere, è necessario che gli esami costituiscano la prova finale della preparazione alla quale debbono essere giunti i candidati. Far precedere l'esame teorico al tirocinio pratico, far durare l'esame pratico 15 giorni come il senatore Cortese propone, mi sembra illogico. Capisco anche la preoccupazione del peso economico, ma poichè il tirocinio è limitato a poche ore, gli esaminandi potranno contemporaneamente frequentare la scuola e svolgere il loro lavoro. Anche a nome dell'altro relatore posso aderire ad una riduzione a tre mesi della durata del corso. La procedura però deve essere quella formulata all'articolo 1.

Il primo emendamento è dunque la riduzione del corso a tre mesi. S'intende che la durata del corso è uguale per tutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dai relatori, che riduce a tre mesi la durata del corso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE BOSIO, *relatore*. Propongo ora che siano eliminate le parole « lettera *b* » al primo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE BOSIO, *relatore*. Al punto *a*) propongo la sostituzione delle parole « nell'arte di infermiere » con la frase, che mi sembra più appropriata: « nelle mansioni di infermiere ».

PRESIDENTE. Metto ai voti tale emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi (*È approvato*).

BOCCASSI. Propongo il seguente emendamento al primo comma, lettera a): « Abbiamo compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso i pubblici ospedali civili e militari, cliniche universitarie per almeno due anni o in istituti privati di cura per almeno tre anni ».

BENEDETTI LUIGI. Negli ospedali civili o militari e nelle cliniche universitarie vi è un servizio ed un controllo continuativo da parte dei sanitari, negli ambulatori privati e solo in qualche casa di cura noi troviamo questo identico controllo da parte dei sanitari; negli ambulatori aziendali può capitare che gli infermieri stiano per una settimana senza far nulla e tutt'al più se un operaio si graffia una mano fanno una fasciatura. Non si possono paragonare quindi questi agli infermieri che stanno nelle case di cura.

PRESIDENTE. Bisogna che ci sia una garanzia e questa garanzia non può essere data dagli istituti privati.

SAMEK LODOVICI. Ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni che l'onorevole Boccassi e l'onorevole Benedetti hanno fatto. Effettivamente, a parte la diversa garanzia che può offrire il tirocinio fatto presso un ambulatorio da quello fatto presso un ospedale, occorre tenere presente anche la differenza di qualità degli assistiti in quanto gli ambulatori, come dice la parola, non vengono frequentati che da pazienti di passaggio, laddove negli ospedali si tratta di assistere ammalati degenti, l'assistenza dei quali richiede una capacità diversa. Tuttavia, io non mi ricordo che la proposta fatta dal senatore Boccassi ha la sua importanza, importanza che risulta dalla realtà delle cose. Noi non possiamo assolutamente prescindere dalla considerazione del numero degli ambulatori, numero che è aumentato a dismisura specialmente in questa epoca di assistenza pubblica preminentemente ambulatoriale. D'altra parte con l'articolo 11 non si tratta di conferire a questi infermieri un diploma, ma solo di ammetterli a sostenere un esame che dovrà poi provare se hanno la capacità richiesta. Quindi mi sembra

che non sarebbe giusto escludere questa categoria dal presentarsi e dal frequentare questi corsi e dal sostenere gli esami finali. Pertanto aderisco all'emendamento proposto dall'onorevole Boccassi, però desidero venga precisato che questi infermieri ambulatoriali devono aver prestato servizio per lo meno quattro anni.

DE BOSIO, relatore. I relatori sono contrari a trattare alla stessa stregua il personale infermieristico ospedaliero e quello che ha svolto la sua attività presso istituti privati di cura. Propongo, d'altra parte, che questa discussione venga fatta distintamente nel senso che si voti prima sulla lettera a) dell'articolo 11 e successivamente sull'emendamento Boccassi. La lettera a) che propongo di porre ai voti è la seguente: « Abbiamo compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili e militari o cliniche universitarie per almeno tre anni ».

SAMEK LODOVICI. Non ho nulla da opporre alla proposta fatta dall'onorevole De Bosio purchè rimanga impregiudicata la questione delle cliniche private.

BENEDETTI LUIGI. A me sembra che stiamo discutendo un disegno di legge che parla di scuole per infermieri generici; ora noi stabiliamo che, per essere infermieri generici, bisogna frequentare una data scuola, e con queste norme transitorie saniamo la situazione attuale, però bisogna che sussista una garanzia, garanzia che può essere solo data dall'aver frequentato ospedali civili o militari o cliniche universitarie. Per le case di cura o per gli ambulatori, a prescindere dalla distinzione molto sottile e molto acuta fatta dall'amico Samek a proposito di degenti e di ambulanti, abbiamo una mancanza di garanzia o quanto meno una minore garanzia, perchè, diciamo la verità, noi sappiamo come molte volte queste case di cura siano dirette e siano aperte solo a scopo speculativo, e manca una vera e propria direzione sanitaria. Ed allora dico che si possono ammettere anche questi infermieri, ma nei loro confronti bisogna richiedere una maggiore severità per l'ammissione alla scuola, richiedendo, quindi, un tirocinio che non sia in nessun caso inferiore a quattro anni.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. Riconosco che

questa gradualità è necessaria per non mettere sullo stesso piano gli istituti di cura privati e le cliniche universitarie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mozione d'ordine proposta dal senatore De Bosio con cui si chiede la scissione della discussione dei due argomenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la lettera *a*) dell'articolo 11 nel testo testè letto dal senatore De Bosio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la lettera *b*) di cui do lettura: « *b*) abbiano frequentato i corsi per infermieri delle Forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

SAMEK LODOVICI. Vorrei proporre una lettera *b-bis*) del seguente tenore: « abbiamo frequentato corsi teorici-pratici tenuti da ospedali ed abbiamo superato i relativi esami finali ».

Nel periodo di carenza della legge è noto che sono stati molti gli ospedali che, per necessità, hanno tenuto dei corsi teorico-pratici per infermieri generici; ora io domando che coloro che li frequentarono regolarmente e ne superarono gli esami possano essere ammessi ai corsi previsti da questa legge.

CORTESE. Vi è la legge del 1940 che, all'articolo 2, stabilisce che è fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o far funzionare, senza preventiva autorizzazione del Ministero, scuole o corsi rilasciando diplomi o attestati.

Questi corsi, quindi, erano abusivi e non dobbiamo prenderli in considerazione.

DE BOSIO, relatore. Aderisco al punto di vista svolto dall'onorevole Cortese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Samek. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Do lettura della lettera *c*): « *c*) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio

dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura della lettera *d*): « *d*) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura della lettera *e*): « *e*) siano in possesso del diploma d'infermiera volontaria della Croce Rossa italiana ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

DE BOSIO, relatore. I relatori propongono una lettera *f*) del seguente tenore: « *f*) abbiano compiuto, per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Faccio osservare che sono richiesti quattro anni di tirocinio perchè la pratica svolta presso gli istituti privati di cura dà una garanzia inferiore di quella che viene svolta in ospedali e in cliniche universitarie. In secondo luogo è opportuno sottolineare che si tratta solo di istituti privati di cura da non confondere con gli ambulatori; questi non possono essere considerati per molte ragioni, non ultima che l'opera prestata è saltuaria. Infine è necessario che questi istituti privati di cura siano riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità per quanto attiene alla attrezzatura tecnico-sanitaria.

CORTESE. Faccio osservare che in questo emendamento aggiuntivo non sono compresi gli infermieri che prestano servizio presso gli enti assistenziali.

BENEDETTI LUIGI. Non ritengo che con la formulazione proposta dal senatore De Bosio si sia sufficientemente garantita la serietà della preparazione di questi infermieri. Io vorrei che si introducesse, eventualmente, una garanzia data dall'ordine dei medici che possono stabilire la serietà del funzionamento della casa di cura.

DE BOSIO, *relatore*. Prendo atto con piacere di questa preoccupazione del senatore Benedetti che è quella dei relatori. Mi sembra però che con la disposizione per cui l'Alto Commissario deve riconoscere caso per caso l'idoneità dell'istituto è implicito che esso dovrà assumere tutte quelle informazioni indispensabili per emettere il riconoscimento.

MARCHINI CAMIA. Proporrei di sostituire, all'emendamento proposto dai relatori, le parole «idonea attrezzatura tecnica sanitaria» con le altre «istituti privati di cura riconosciuti idonei dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità».

PRESIDENTE. Faccio presente che da parte dei senatori Samek, Boccassi e Cortese è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo, come lettera f) all'articolo 11: «Abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ambulatori medico-chirurgici o in istituti privati di cura medico-chirurgici per cinque anni».

PAZZAGLI, *relatore*. Il relatore è contrario, anzitutto perchè si amplia troppo il campo della possibilità di accesso ai corsi; secondariamente, perchè, in un certo qual modo, si elimina la garanzia del riconoscimento «all'uopo» da parte dell'Alto Commissariato, che per noi è indispensabile.

SAMEK LODOVICI. Mi permetto di richiamare ancora una volta l'onorevole Commissione sulla importanza anche numerica degli infermieri che attualmente prestano servizio negli ambulatori medico-chirurgici dell'Istituto assicurazioni malattie ed affini. Da ciò desumo l'opportunità, trattandosi di norme transitorie, di fare uno sforzo per sanare la situazione, facilitando anche a questo personale l'ammissione ai corsi istituendi, permettendo loro di frequentarli, migliorare la loro preparazione professionale e darne la prova attraverso pubblici esami.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Per le stesse ragioni fatte presenti dall'onorevole relatore, dichiaro di non poter accettare l'emendamento presentato dai senatori Samek, Boccassi e Cortese.

PRESIDENTE. Metto ai voti per primo, perchè più ampio, l'emendamento presentato

dai senatori Samek, Boccassi e Cortese, di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dagli onorevoli relatori, che rileggo:

«f) abbiano compiuto, per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 11: «gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda in carta legale ed al documento comprovante di trovarsi in una delle sopraindicate condizioni, anche tutti gli altri documenti indicati dall'articolo 6»;

PAZZAGLI, *relatore*. Propongo di sopprimere le parole «in carta legale» e di sostituire alle parole: «indicati dall'articolo» le altre: «di cui all'articolo».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta testè presentata dal senatore Pazzagli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

In seguito a questo emendamento, l'ultimo comma dell'articolo 11 risulta così formulato: «Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopraindicate condizioni, anche tutti gli altri documenti di cui all'articolo 6».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 11 che, in seguito ai vari emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 11.

Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire, nel primo anno del loro funzionamento e per una volta soltanto, un corso di mesi tre al quale possono

essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie, per almeno tre anni;

b) abbiano frequentato i corsi per infermieri delle Forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali;

c) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali;

d) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

e) siano in possesso del diploma d'infermiera volontaria della Croce Rossa italiana;

f) abbiano compiuto, per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopra indicate condizioni, anche tutti gli altri documenti di cui all'articolo 6.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 12:

Art. 12.

Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti devono sostenere un esame di idoneità dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'Alto Commissario, aventi la stessa composizione preveduta dall'articolo 8.

Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneità sopradetto e conseguito il relativo certificato di abilitazione, è consentito l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'articolo 9.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono liquidate dal Prefetto della Provincia sede di esame e sono

poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito il corso, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso:

Art. 1.

Gli ospedali, le Università con Facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso dei mezzi occorrenti, possono istituire scuole per infermiere generiche e per infermieri generici, rispondenti alle necessità assistenziali.

Art. 2.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole, debbono rivolgere all'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica, domanda corredata della deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. La deliberazione deve contenere la indicazione dei relativi mezzi finanziari e deve essere regolarmente approvata dagli organi di controllo e, quando trattasi di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, omologata dal Ministro dell'interno.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, autorizza la istituzione della scuola e ne approva il regolamento. Per le scuole istituite presso gli ospedali militari il provvedimento è adottato di concerto anche con il Ministro per la difesa.

Art. 3.

Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero della pubblica istruzione.

Le scuole istituite presso gli ospedali militari sono sottoposte, altresì, alla vigilanza del Ministero della difesa.

Art. 4.

I corsi delle scuole sono gratuiti.

Il tirocinio degli allievi, presso gli enti di cui all'articolo 1 che abbiano istituito i corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli enti stessi, i quali sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale; gli enti provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni e li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purchè completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

Art. 5.

Nei reparti ospedalieri e clinici destinati al tirocinio degli allievi, l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali; in mancanza, deve essere diretta da un medico o almeno affidata ad una caposala diplomata.

Art. 6.

Per l'ammissione alle scuole, gli aspiranti debbono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non superato il 30° anno di età, e presentare alla direzione della scuola la domanda con la documentazione secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per i candidati sottufficiali delle forze armate il limite massimo di età è elevato ad anni 50.

Art. 7.

La durata dei corsi è di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonchè un tirocinio da effettuarsi per la durata di non più di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza

immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'articolo 5.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 8.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola da essi frequentata o uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal Prefetto.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita da:

- a) il medico provinciale - Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della provincia;
- c) un sovrintendente o direttore sanitario di ospedale;

d) un primario ospedaliero di ruolo o chi ne fa le veci incaricato della direzione sanitaria, ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorità sanitaria militare territoriale;

e) una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata;

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A della locale prefettura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Prefetto della provincia, sede di esame, e sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

Art. 9.

Ai candidati che superano gli esami viene rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal numero 210, lettera b) della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, modificato con legge 14 marzo 1952, n. 128.

Tale certificato abilita all'esercizio delle mansioni previste dall'articolo 4 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, entro i limiti indicati dallo stesso articolo.

Art. 10.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi da prelevarsi dal fondo di lire 50 milioni che, a cominciare dall'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato sotto detta voce in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri » diminuendosi della somma di lire 25.000.000 ciascheduno gli stanziamenti dei capitoli n. 277, e n. 293 dello stesso stato di previsione.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio finanziario sullo stanziamento previsto nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

NORME TRANSITORIE.

Art. 11.

Le scuole autorizzate ai sensi della presente legge sono tenute ad istituire nel primo anno del loro funzionamento e per una volta soltanto, un corso di mesi tre al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'articolo 6, si trovino in una delle seguenti condizioni;

a) abbiano compiuto un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso pubblici ospedali civili o militari o cliniche universitarie, per almeno tre anni;

b) abbiano frequentato i corsi per infermieri delle forze armate ed abbiano superato i relativi esami finali;

c) siano in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte infermieristica conseguito presso gli ospedali coloniali;

d) siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

e) siano in possesso del diploma d'infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana;

f) abbiano compiuto, per almeno quattro anni, un tirocinio pratico nelle mansioni di infermiere generico presso istituti privati di cura, riconosciuti all'uopo idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per l'ammissione al corso previsto dal presente articolo gli aspiranti devono presentare, oltre alla domanda e al documento comprovante di trovarsi in una delle sopra indicate condizioni, anche tutti gli altri documenti di cui all'articolo 6.

Art. 12.

Al termine del corso di cui al precedente articolo, gli aspiranti devono sostenere un esame di idoneità dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'Alto Commissario, aventi la stessa composizione preveduta dall'articolo 8.

Ai candidati che avranno superato l'esame di idoneità sopradetto e conseguito il relativo certificato di abilitazione, è consentito l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui all'articolo 9.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici sono liquidate dal Prefetto della Provincia sede di esame e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito il corso, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

(Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,15.